



TRIBUNALE DI BARI
Sezione Terza Civile

Il Giudice

Nel giudizio iscritto al n. VII/XVI r.g., vertente

FRA

Comune di Z, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'Avv. MEVIO

-opponente-

E

Comune di Y, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'Avv SEMPLICIO

-opposto -

Si da atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del VII.XII.XXI celebrata con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020), ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale;

Verificato il deposito telematico il X.XI.XXI delle note di udienza congiunte da parte dei difensori dei due Enti parti in causa, come in epigrafe indicate, nelle quali risulta allegato il verbale di conciliazione di pari data del deposito telematico e redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 185 e 88, comma 1 bis, disp. att. c.p.c., con strumenti informatici come sottoscritto dai difensori (che ne hanno curato l'inoltro con firma digitale all'intestato ufficio e depositando telematicamente) e autorizzato giusta Delibera di G.C. n. n. xv del X.X.XXI per il Comune di Y, e con deliberazione di G.C. n. III del XI.X.XXI per il Comune di Z, e così confermata la volontà delle parti di conciliare e transigere la causa alle condizioni ivi espresse, con rinuncia al giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. III/XVI;

Osservato come la modalità adoperata risponde a quanto contemplato dalla nuova formulazione dell'art. 88, comma 1 bis, disp att cpc come entrata in vigore il 30.6.2020 per effetto della Legge 25.6.2020, n. 70 (che ha conv il DL 30.4.2020, n. 28);

Richiamato qui di seguito il predetto verbale di conciliazione, da intendersi allegato al presente;

PQM

Dichiara l'esecutività del verbale di conciliazione e dichiara l'estinzione del giudizio con revoca del

decreto ingiuntivo n. III/XVI e spese compensate fra le parti, e cancellazione della causa dal ruolo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e l'annotazione del prefato verbale di conciliazione nell'apposito registro.

Bari, VII.XII.XXI

Il Giudice – DDDD

(segue Allegato...)

ATTO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

TRA

COMUNE DI Y, con sede alla piazza k in Y C.F.....

in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso, Avv. TIZIO giusta autorizzazione alla sottoscrizione del presente atto in virtù di Delibera Giunta Comunale n. xv del X.X.XXI, assistita dall'avv. SIMPLICIO (CF n.), di seguito, parte opposta

E

COMUNE DI Z con sede in Largo Q in Z, C.F.,

in persona del Segretario Comunale, giusta Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. del V.X.XVIII n. II, nonché di Delibera di G.C. n. III del XI.X.XXI di approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del presente atto, assistito dall'avv. MEVIO (CF n.), di seguito, parte opponente

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Y, depositava ricorso per Ingiunzione (RG n. C/XV) dinnanzi al Tribunale di Bari, volto al ottenere il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione per canoni di affitto relativi ai locali adibiti al Centro per l'impiego nei confronti del Comune di Z, inadempiente nel pagamento delle somme dovute in quota parte, relativamente all'annualità XIV;
- b) In virtù di decreto n.III/XVI, il Tribunale di Bari, ingiungeva al Comune di Z il pagamento della somma di € 4.403,30, a titolo di pagamento delle somme dovute, per le causali suddette, relative all'anno XIV, oltre interessi legali e moratori e spese di giudizio in favore del Comune di Y;
- c) il Comune di Z si opponeva al predetto D.I. con atto notificato in data I.V.XVI, sul presupposto dell'erronea qualificazione della natura giuridica del rapporto a fondamento della richiesta, eccependo, altresì l'incompetenza del Tribunale adito e l'avvenuta prescrizione del debito ingiunto;
- d) incardinata la causa dinnanzi al G.U. del Tribunale di Bari Dott.ssa DDDD (RG n. VII/XVI), il Comune di Y si costituiva in giudizio contestando le avverse posizioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- e) alla prima udienza di comparizione del I.II.XVII, il G.U. sollecitava una soluzione transattiva della vicenda, disponendo all'uopo **rinvio ex art. 185 c.p.c. per la conciliazione**, a mezzo dei procuratori delle parti ovvero dinanzi agli organismi di mediazione.

- f) in difetto di attivazione per ragioni di economicità, presso gli organismi di conciliazione, all'udienza del II.IV.XVII, il Comune di Z, formalizzava a verbale la proposta di rinunciare all'opposizione ed abbandonare il giudizio, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese di lite.
- g) all'udienza del V.V.XVII, è stata acquisita agli atti la controproposta, formulata, in persona del Sindaco del Comune di Y, di accettazione del pagamento a saldo e stralcio, della somma di € 4.400,00, con rinuncia ad interessi e svalutazione e spese compensate;
- h) seguivano successive fasi processuali, nel corso delle quali il Giudice sollecitava ulteriormente gli Enti, come rappresentati dai rispettivi difensori, a definire il contenzioso in via transattiva, preannunciando in difetto la volontà di dare impulso al disposto ex art. 185, 2° comma c.p.c.;
- i) all'udienza del I.XII.XX, il Comune di Z proponeva al Comune di Y la somma a saldo e stralcio di € 1.000,00, con compensazione delle spese di giudizio e conseguente rinuncia al D.I. opposto;
- j) all'udienza del V.IX.XXI, previo ulteriore sollecito di definizione transattiva del Giudice Unico, il Comune di Y, accettava la predetta proposta di definizione transattiva, giusta Delibera di G.C. n. xv del X.X.XXI;
- k) con deliberazione di G.C. n. III del XI.X.XXI il Comune di Z ha confermato la volontà di definire transattivamente il giudizio;
- l) con il presente atto, le parti intendono definire il giudizio pendente e comporre amichevolmente la controversia insorta nei termini di cui infra, prevenendo eventuali future controversie.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto;
- 2) Il Comune di Z, nel rinunciare all'opposizione al D.I. n. III/XVI, si obbliga a versare in favore del Comune di Y, a definizione e stralcio della controversia sopra indicata, entro il termine di gg. 15 dalla sottoscrizione del presente atto, la somma onnicomprensiva di € 1.000,00, presso la Banca "A" Servizio Tesoreria Comunale del Comune di Y (IBAN IT), a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa avanzata dal Comune di Y nel d.i. descritto in premessa e in relazione alle somme per affitto locali e spese connesse al Centro per l'Impiego, per l'annualità XXIV di affiliazione del Comune di Z al predetto Centro;
- 3) Il Comune di Y accetta sia la predetta rinuncia all'opposizione a decreto ingiuntivo sia la somma sopra indicata, a tacitazione di ogni pretesa, diritto e richiesta per le causali indicate in premessa e, nel contempo, con l'integrale pagamento della somma di euro 1.000,00, dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. III/XVI, reso dal Tribunale di Bari ai danni del Comune di Z, il quale, da parte sua, accetta la rinuncia del creditore opposto;
- 4) oltre all'adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta al precedente punto 2), le suddette Parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione in relazione al giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Bari rubricato al n. RG n. VII/XVI, definito con il presente atto transattivo, nonché in relazione alle causali sostanziali e processuali connesse e conseguenti al medesimo; e, con la sottoscrizione del presente atto, si rilasciano reciprocamente, ampia, finale e liberatoria quietanza.
- 5) Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti e, all'uopo, i difensori costituiti sottoscrivono il presente atto di transazione anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Z - Y, li	Comune di Z	Comune di Y
	Avv. MEVIO	Avv. SIMPLICIO